

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 56-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81  
del Regolamento*

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO  
E SPORT)

(RELATORE LIMONI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEZZANO  
COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI,  
TORTORA e ZUCCALÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1972

---

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

---

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1972

---

ONOREVOLI SENATORI. — È ormai da più di un quarto di secolo che a diversi livelli, nei Consigli comunale e provinciale di Venezia, in Parlamento, sulla stampa, negli organismi politici e nelle associazioni culturali italiane si parla della necessità di una riforma della Biennale e della necessità di aggiornare il suo statuto. Tutti ritengono che lo statuto vigente, che è quello dato alla Biennale dal fascismo con regio decreto legislativo 21 luglio 1938, n. 1517, deve essere sostituito. È un impegno che tutte le forze politiche hanno assunto.

Ed è un impegno di vasta e singolare portata. Non si deve trattare, infatti, di ritocchi formali, di aggiustamenti accidentali, di rinverdimenti di linguaggio o di adattamenti suggeriti da nuove circostanze politiche. Quello che da ogni parte si domanda è una sostanziale « ricreazione » dello statuto sulla base di un nuovo rapporto tra cultura e società, quale si è venuto maturando in una democrazia aperta e dinamicamente ricettiva di sempre nuove forze sia politico-sociali che culturali.

Certo bisogna anche dire che un tale impegno non è sempre avvertito chiaramente e — ciò che più conta — nelle sue reali dimensioni, e non sempre, su tutti i temi più caratterizzanti, esso è assunto con identità di intenti e in maniera univoca. Nasce anche il sospetto che, sotto sotto, talune proposte e soluzioni siano ispirate e suggerite o dal proposito di modificare tutto per non cambiare niente o da interessi solo in apparenza connessi con l'arte, essendo nella sostanza interessi economici o politici che, quando avvertitamente o inavvertitamente si assumono come ragion d'essere di un ente culturale, finiscono per snaturarlo ed avvilirlo al servizio di finalità eterogenee che poco o nulla hanno a che fare con la cultura e con l'arte.

Da questa insidia e da questo pericolo bisogna guardarsi!

Però, pur procedendo con la dovuta cautela e con attenta ponderazione, è necessario arrivare con la massima speditezza possibile all'approvazione del nuovo statuto. Dicesi « nuovo », ma non nuovo per una « verniciatina di democraticità che esso possa ga-

rantire alla facciata dell'Ente » — come fu detto e scritto; nuovo nello spirito: permeato cioè di concetti moderni circa la natura dell'arte e i contenuti e i fini della cultura, circa il loro pluralismo e la loro libertà, nonché la loro funzione in una società autenticamente democratica. Nè ci si scandalizzi se nel clima del « neo-umanesimo » degli anni settanta-ottanta riteniamo che arte e cultura debbano uscire fuori dalla tradizionale « torre d'avorio » e mescolarsi alla folla che — sempre più fitta e a voce sempre più alta — reclama la disponibilità e l'uso dei beni culturali.

Procedere dunque a ritmo serrato; chè sarebbe una vergogna per il Parlamento, per il Governo, per forze politiche e per quelle sindacali, per le associazioni di categoria interessate direttamente o indirettamente alla vita e all'attività della Biennale — in una parola, per tutti, cioè per la democrazia — se non si arrivasse, finalmente, ad una rapida approvazione.

La storia dei provvedimenti legislativi e delle proposte e degli atti di volontà politica da diverse fonti prodotti è una storia lunga: ciononostante riteniamo di riassumerla per dovere di informazione.

#### 1. — *I fondamentali provvedimenti legislativi sulla Biennale.*

La Biennale è nata nel lontano 1893, per iniziativa della amministrazione comunale di Venezia, come « Biennale-esposizione internazionale d'arte ». Si proponeva di « far conoscere e paragonare gli indirizzi estetici più diversi e di creare un mercato artistico dal quale la città potesse ricavare un non lieve vantaggio ». La commissione artistica proponeva di « invitare gli artisti generalmente riconosciuti come spiccate individualità; di invitare gli artisti stranieri i cui nomi costituissero una grande attrattiva per la Mostra; di ammettere nei limiti dello spazio disponibile, conforme alla scelta di una giuria nazionale, un numero ristretto di opere tra le migliori che verranno presentate dagli artisti italiani non invitati ».

Fino al 1930, operando su queste basi, la Biennale conquistò il suo massimo prestigio.

Presieduta dal sindaco di Venezia, diretta da un Consiglio composto esclusivamente da artisti e critici, dipendente amministrativamente dal comune di Venezia.

Interveniva il decreto-legge n. 33 del 13 gennaio 1930, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, il quale, mentre formalmente riconosceva l'autonomia della Biennale, in realtà faceva gestire la Biennale dalla burocrazia ministeriale.

A questa legge seguì lo statuto promulgato con decreto del 29 agosto 1931. Nel 1936 un regio decreto-legge affidava alla Biennale anche la Mostra annuale di arte cinematografica.

Il decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, modificava radicalmente il Consiglio d'amministrazione, togliendo la rappresentanza qualificata degli uomini di cultura ed accentuando ancor di più la struttura burocratica centralizzatrice dell'Ente.

Dopo la Liberazione, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218, furono sostituiti nello statuto solo i rappresentanti degli organismi modificati, e furono eliminati i rappresentanti degli enti che non esistevano più. Naturalmente furono sostituite le definizioni proprie del linguaggio del regime fascista. Solo il 10 aprile 1951, con provvedimento n. 94, la Presidenza del Consiglio dei ministri nominava il Consiglio d'amministrazione secondo le norme del vecchio statuto, cioè con un Presidente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sindaco di Venezia e il Presidente del Consiglio provinciale, e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria, e con il Presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia.

Seguirono altri provvedimenti legislativi intesi ad assicurare contributi ordinari e straordinari alla Biennale così come ad altri enti culturali.

## 2. — Iniziative parlamentari e di Enti per il rinnovo dello statuto.

Come si è detto non sono mai mancate, in tutti questi anni, sollecitazioni da parte di

singoli uomini di cultura, di associazioni e dell'intera collettività degli artisti interessati alla democratizzazione e all'ordinamento autonomo dell'Ente, che il Parlamento ha recepito ed ha tradotto in espressioni di volontà politica e in precisi disegni di legge. Fra questi ricorderemo:

1) l'ordine del giorno 22 marzo 1950 unanime della Commissione istruzione e belle arti della Camera che constatava la necessità di un aggiornamento della legislazione sugli Enti autonomi culturali invitando il Governo a presentare un disegno di legge in materia;

2) analogo ordine del giorno del Senato approvato il 24 ottobre 1953;

3) annuncio dato dal Ministro della pubblica istruzione il 7 aprile 1954 della formazione di una Commissione di studio per la riforma degli Enti;

4) nomina della Commissione di studio con decreto del 21 gennaio 1957;

5) voto della Commissione di indagine sul patrimonio artistico presieduta dall'onorevole Franceschini, per una sollecita riforma dello statuto della Biennale.

Sono inoltre state presentate proposte di legge in questo e nell'altro ramo del Parlamento sulla riforma dello statuto della Biennale, ed esattamente:

1) Gianquinto ed altri, 14 marzo 1958, n. 3692 (2<sup>a</sup> legislatura);

2) Gianquinto ed altri, 29 ottobre 1958, n. 210 (3<sup>a</sup> legislatura);

3) Marangone e Codignola, Camera dei deputati, 11 luglio 1959, n. 1340;

4) Marangone e Codignola, Camera dei deputati, 8 aprile 1960, n. 2126;

5) Anfuso, Camera dei deputati, 14 ottobre 1959, n. 1624;

6) Ponti, Senato della Repubblica, 14 ottobre 1960, n. 1259;

7) De Grada, Camera dei deputati, 3 novembre 1960, n. 2587, che riprende un testo concordato fra le principali associazioni interessate: Autori cinematografici, critici cinematografici, Federazione nazionale degli artisti, autori drammatici, attori italiani, Sindacato musicisti ed altri;

8) disegno di legge governativo n. 1494 presentato il 23 marzo 1961;

9) Gagliardi, Camera dei deputati, 14 dicembre 1963, n. 1832 (è la copia letterale di quella precedente del senatore Ponti);

10) Vianello e Rossanda n. 1101 del 14 dicembre 1963;

11) Perinello e altri n. 1152 del 16 marzo 1964;

12) Disegno di legge governativo 20 dicembre 1965;

13) Paolicchi e altri, Camera n. 3098 del 21 aprile 1966;

14) Gagliardi e altri, Camera n. 4157 del 15 giugno 1967;

15) Codignola e altri, Senato n. 22 del 28 giugno 1968;

16) Pellicanò e altri, Senato n. 279 del 23 ottobre 1968;

17) Gianquinto e altri, Senato n. 526 del 28 febbraio 1969;

18) Caron e altri, Senato, n. 576 del 24 marzo 1969;

19) Proposte dell'Assemblea del personale per un nuovo statuto della Biennale.

Meritano inoltre di essere ricordati come atti e momenti importanti del dibattito extraparlamentare intorno alla Biennale:

a) gli ordini del giorno del Consiglio comunale di Venezia 3 agosto 1946 e 17 febbraio 1961;

b) gli Atti del Convegno di studi sulla Biennale svoltosi a cura del Comune e della Provincia di Venezia, a Venezia il 13 ottobre 1957;

c) il volume di documentazione a cura della Commissione consiliare speciale nominata dal Consiglio comunale di Venezia nella seduta del 17 febbraio 1961 per lo studio delle proposte circa la riforma statutaria dell'Ente autonomo La Biennale;

d) gli atti del Convegno promosso dal Comune di Venezia sotto l'urgere della contestazione.

### 3. — *Punti qualificanti del nuovo statuto.*

La prima e più qualificante nota del nuovo statuto è la più volte richiamata autonomia.

La Biennale è un ente di cultura e come tale in uno Stato democratico, che per sua natura deve essere caratterizzato dal più largo ed effettivo decentramento di funzioni e pluralismo di iniziative, deve essere gestito autonomamente dagli « operatori » culturali. Perciò si devono eliminare controlli ed ingerenze dall'esterno sulle determinazioni e le scelte che in materia di propria competenza l'Ente è chiamato ad assumere. Il vecchio statuto — quello del 1938 — attribuiva all'Esecutivo ampi poteri di intervento. L'attuale statuto riduce al minimo tali poteri di ingerenza e di determinazione sulle scelte dell'Ente.

È bene o è male? I pareri sono diversi. Bisogna anche dire che c'è molta confusione nelle idee, nei concetti e nelle definizioni. Non è raro il caso che — anche ad alto livello — non si distingua fra Stato e Governo.

Orbene, noi diciamo che fa bene lo statuto ad affermare la autonomia della Biennale dal Governo. Ciò non significa porla fuori dallo Stato. Anzi è uno dei tanti elementi che compongono lo « Stato italiano ».

Qualcuno, proprio confondendo fra Stato e Governo, afferma che la stessa autonomia data ad un ente culturale come la Biennale potrebbe essere reclamata anche da altri enti. Ebbene che cosa ci sarebbe di rovinoso, di antidemocratico? È vero, si teme che lo Stato possa essere messo nelle condizioni di non potere svolgere una sua politica culturale.

Dobbiamo precisare ancora una volta che, se non vogliamo ritornare ai tempi del « Minculpop », non dobbiamo riconoscere allo Stato e tanto meno al Governo il diritto-dovere di fare e imporre una sua politica culturale, ma solo il compito di creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo della cultura e dell'arte.

Però, detto questo, non si può negare che abbiamo ragione coloro che sostengono che non si ferirebbe l'autonomia dell'Ente, se oltre a quelle « personalità della cultura e dell'arte », che devono essere designate dai consigli comunale, provinciale e regionale, dovessero esserne nominate altre anche da qualificate amministrazioni statali, come il

Ministero della pubblica istruzione e quello del Turismo e spettacolo.

Non bisogna nascondersi che certa avversione nei confronti dell'Esecutivo ha origini sospette e, per di più, non è in linea con la Costituzione.

Infatti, non si spiega — e comunque è da rifiutare — una cotale aperta ostilità nei confronti di un istituto, il Governo, che è uno degli elementi ineliminabili di qualsiasi Stato, sia esso paternalistico, sia autoritario sia democratico.

È d'uopo altresì guardarsi a che la tanto reclamata autonomia non sia solo nei confronti del Governo. Abbiamo dovuto constatare che c'è il pericolo che la Biennale, liberata dalla soggezione allo « Stato », cioè al Governo, cada in potere dei partiti — di quelli più intraprendenti naturalmente — dei sindacati o di questa o quella corrente culturale.

Del resto, non fu proprio di questa natura il limite della contestazione del 1968? Quel movimento però, a parte le strumentalizzate distorsioni da cui fu inquinato, colse nella loro vera essenza i problemi che travagliavano la vita dell'Ente, e indicò le vie per una efficiente risoluzione della crisi della Biennale.

La conclusione su questo tema non può essere perciò che questa: autonomia sì, intesa però come autogoverno nel rispetto delle leggi generali dello Stato e nell'osservanza scrupolosa dei regolamenti che l'Ente stesso a mezzo dei suoi organi deliberanti, si darà.

Il secondo punto qualificante di questo nuovo statuto è la democraticità.

Lo statuto vigente risente della matrice ideologica e della stagione politica che l'hanno ispirato e in cui è nato. In applicazione di questo statuto gli organi della Biennale erano nominati dall'alto ed erano espressione dell'Esecutivo e del partito unico che imperava in Italia: il Partito nazionale fascista.

Infatti a sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, otto erano i membri del Consiglio di amministrazione e precisamente: il podestà di Venezia; il preside della provincia di Venezia, un rappresentante del Partito nazionale fascista, un rappresentante della Confederazione fascista

dei professori e degli artisti; un rappresentante della Presidenza del Consiglio, uno del Ministero dell'educazione nazionale, uno del Ministero della Cultura popolare, uno del Ministero delle Corporazioni.

Come si vede non c'era spazio per presenze elettive. Le scelte di politica culturale non maturavano democraticamente attraverso liberi confronti e dibattiti non addomesticati; esse erano o predeterminate dalla volontà politica del gruppo dominante, o il frutto di quella tendenza artistico-culturale che godeva il favore del regime imperante o dell'apparato burocratico e ne aveva l'appoggio.

È bensì vero che nel 1947 con decreto del Capo provvisorio dello Stato si provvide a defascistizzare lo statuto; ma l'operazione si fermò alla superficie, non scese in profondità, non fu operata una vera e propria sostanziale rigenerazione democratica. Forse i tempi non erano ancora maturi per azioni di questo genere, nè c'erano idee chiare in proposito.

Ora con la presente proposta il mandato di scegliere i componenti del Consiglio direttivo è affidato a collegi a loro volta elettivi, quali i Consigli comunale, provinciale e regionale, o allo stesso Parlamento nazionale, a cui è affidato il compito di indicare (secondo il testo accolto dalla Commissione) le sei personalità della cultura e dell'arte che dovranno completare il Consiglio direttivo. Nel Consiglio la rappresentanza del Governo è ridotta a due sole unità. La democrazia quindi — almeno nella forma di elezione del Consiglio direttivo — è assicurata.

Resta ora da sperare che la conduzione dell'Ente, i programmi di attività, le iniziative che saranno prese siano, oltrechè democraticamente deliberati, determinati esclusivamente da ragioni artistiche e culturali e non obbediscano ad interessi e sollecitazioni di altra natura; per esempio, politici o mercantilistici.

È augurabile che l'assicurata democraticità dell'Ente non slitti nella demagogia e non degeneri in anarchia. Chè, se così dovesse avvenire, non prevarrebbero i migliori ed il meglio, ma i più intraprendenti, i più intriganti; i più prepotenti, cioè, col bagaglio di interessi che con l'arte hanno poco in comune.

Una terza caratteristica conferisce novità al presente statuto rispetto a quello vigente: è quell'apertura e disponibilità della Biennale all'incontro con tutte le componenti della società che si riassume nel concetto e si definisce col termine di « partecipazione ».

La partecipazione vuole essere un colloquio ampio e continuo con le forze culturali di ogni estrazione e di ogni tendenza: colloquio che si estrinseca in un continuo confronto, in cui le forze di cultura siano e si sentano effettivamente protagoniste in quanto tali e non in posizione vicaria di altri interessi, e in cui il successo sia assicurato veramente a chi ha « più filo da tessere » e non a chi ha più supporti politici o mercantili o corporativi, che lo accreditano e lo reclamizzano.

Quarta nota distintiva del nuovo statuto è il manifesto proposito di fare uscire la Biennale da Venezia per farne irradiare le attività nel resto d'Italia e nel mondo, chiamando a partecipare alle sue iniziative i ceti popolari locali e le organizzazioni culturali dei diversi paesi stranieri.

In ciò noi conveniamo. È un modo appropriato perchè la Biennale adempia alla funzione di ente nazionale e internazionale di cultura e di arte a cui da parte di tutti si vuole che essa sia delegata.

Non saremmo invece consenzienti con quanti intendono che aprire le manifestazioni culturali e artistiche alla partecipazione popolare valga ad accreditare un'errata opinione circa l'arte: l'arte come sommatoria di un meccanico giustapporsi e sovrapporsi di apporti individuali o come il risultato anonimo di un'*équipe* di operatori.

L'arte — noi riteniamo — è un prodotto soggettivo singolare, destinato, bensì, ad essere patrecipato oggettivamente a ceti sempre più estesi e numerosi, fino a toccare — se possibile — l'universalità; ma ci rifiutiamo di considerarla come il risultato della collaborazione di *équipes* o addirittura come un prodotto di massa.

Le più recenti filosofie dell'arte hanno fatto giustizia di certi frettolosi e superficiali corollari delle dottrine materialistiche che, prestandosi al tentativo di dimostrare, sul piano pratico, un concetto sociologico del-

l'arte, finirono per svelare la debolezza di una concezione dell'arte come creazione « politica »: cioè come produzione di una « polis ».

Una quinta caratteristica del nuovo statuto è quella che tende a dare alla Biennale la fisionomia di ente culturale non più rigidamente stabilizzato sulle quattro tradizionali manifestazioni (arti figurative, o visive — come qualcuno ama meglio dire — arte cinematografica, arte teatrale, arte musicale) ma aperto a recepire, favorire e realizzare nuove forme espressive.

Tale intento emerge chiaro nell'articolo 1, là dove si dice che la Biennale « offre condizioni atte a realizzare nuove forme di ricerca e di sperimentazione artistica »; e all'articolo 16, dove è detto che « qualora l'Ente deliberi nuove manifestazioni, può, per ognuna di queste, nominare un direttore ».

Pareri tra loro nettamente contrastanti trova la proposta di affidare alla Biennale, oltrechè compiti di documentazione e trasmissione, anche quello di stimolo, di promozione e di produzione culturale ed artistica: c'è chi crede la cosa possibile e la caldeggia, chi invece non la ritiene compatibile con la natura stessa dell'Ente e perciò si esprime sfavorevolmente nei confronti della proposta.

Io ritengo che affidare alla Biennale non tanto finalità creative, che essa non può assolutamente avere, ma funzioni di stimolo e di promozione, nel senso che la Biennale offra campi, vie e mezzi atti a favorire nuove forme di ricerca e di sperimentazione artistica a ingegni singoli o associati, sia non solo possibile, ma doveroso, se non si vuole ridurla alla pura funzione di vetrina o di passerella di mondanità o di mercato più o meno bene mascherato.

Una sesta nota peculiare del nuovo statuto è quella che mira a dare alla Biennale carattere di istituto ad attività permanente. Stringe il cuore — ha detto qualcuno — vedere i padiglioni destinati alle arti figurative inutilizzati per ventidue mesi su ventiquattro e gli edifici e le attrezzature sfruttati solo un mese o due all'anno.

Non si può negare che oggi le manifestazioni della Biennale hanno carattere episodico, anche se ricorrente ad epoche fisse.

Viene da ogni parte richiesto che i programmi di attività della Biennale occupino senza soluzione di continuità tutto intero l'arco del biennio o del quadriennio. Questa esigenza suggerisce di rendere più esplicita nel dettato statutario la volontà che la Biennale « promuova in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca ». Ora il carattere di attività permanente è come supposto e solo incidentalmente accennato. Anche al relatore pare che debba essere meglio precisato, per il futuro.

Un'altra nota caratteristica della nuova Biennale dovrebbe essere l'interdisciplinarietà. A proposito di questo aspetto, che dovrebbe consentire all'Ente di svolgere una attività culturale più organica e meglio finalizzata ad obiettivi comuni alle quattro branche artistiche della Biennale, non sono — a dire il vero — emerse idee nè molto chiare nè molto distinte. Si è avuta anzi l'impressione che l'interdisciplinarietà sia più facile ad ipotizzarla, che a definirla nella sua vera essenza e ad attuarla nel concreto delle attività che danno contenuto alla Biennale; salvo che il tutto non si riduca ad assumere temi « monografici » o analoghi per le diverse manifestazioni, contemporaneamente. Ma alla fine anche questo metodo — se pur la tanto conclamata « interdisciplinarietà » si potesse ridurre a ciò — non si mostra, o non da tutti è ritenuto, agevole e fecondo.

Riassunte così le note fondamentali e caratteristiche del nuovo statuto, passiamo all'esame particolareggiato dei singoli articoli, che darà modo di fare una rassegna dei principali problemi, sui quali la discussione è tuttora aperta e le concordanze di soluzione ancora di là da venire.

*Art. 1.* — È un articolo che vuole assolvere a molti — forse a troppi — fini. Definire l'ente (Ente autonomo la Biennale di Venezia), richiamare le origini storiche (delibera consiliare ...; regio decreto-legge ...), indicarne la fisionomia giuridica (ente di diritto pubblico) e sottolinearne la natura di ente autonomo; evidenziare la irrinunciabile « venezianità » territoriale, storica e spirituale dell'ente e nello stesso tempo rimarcare

la funzione internazionale — non contrastante con la rivendicata « municipalità » dell'Ente stesso.

Si proclama infine la sua qualità di « istituto di cultura » e si enuncia la sua « struttura democratica ».

Nell'articolo 1 sono pertanto contenute le indicazioni circa:

a) le finalità (forse per chiarezza sistematica questa parte avrebbe meglio figurato come articolo a sè);

b) i campi di attività;

c) i modi di azione.

Quali finalità, campi e modi di azione si indicano in particolare i seguenti:

1°) fornire, a livello internazionale, documentazioni e comunicazioni intorno alle arti (quindi a tutto ciò che può assurgere a livello e qualità di arte) con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro ed alla musica.

A tutti e per tutto è assicurata « piena libertà di idee e forme espressive », e su questo « tema » il discorso potrebbe diventare interminabile e senza soddisfacente conclusione. Comunque il senso dell'espressione vuole essere che nei confronti delle idee e dei prodotti artistici non sono ammessi nè preconcetti, nè preclusioni, nè divieti, nè censure;

2°) promuovere nei campi suaccennati in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione, alla ricerca.

La Biennale, da « rassegna occasionale », biennale o annuale, che può interessare il mondo della cultura e il corpo sociale nelle sue diverse articolazioni sporadicamente ed a intermittenza, deve diventare ente culturale a tempo pieno, impegnato permanentemente a promuovere iniziative di ricerca, di dibattito, di conoscenza.

Basterebbe questa nuova finalità, per dare alla Biennale un volto e una funzione completamente nuovi!

Il vecchio statuto (1938) limitava l'impegno della Biennale alla cernita delle opere ritenute nel confronto con la produzione artistica internazionale le migliori ed alla loro esposizione, comunicazione, trasmissione;

3°) offrire condizioni atte a favorire nuove forme di ricerca e sperimentazione artistica.

In che cosa si risolve questa finalità che il nuovo statuto attribuisce alla Biennale?

Nell'aprire le porte della Biennale alla sperimentazione.

La formulazione, proposta dalla Commissione, di questa nuova facoltà della Biennale ci sembra esprimere una posizione di fecondo superamento della staticità e di una possibile impermeabilità al nuovo della Biennale tradizionale e un giusto e sano temperamento delle audacie o addirittura delle temerarietà (non sempre immuni dal sospetto di essere inquinate da interessi e fini estranei all'arte!) di coloro che vorrebbero trasformare la Biennale in soggetto attivo di sperimentazione *tout court*, senza confini, nè delimitazioni, nè freni, secondo le più bizzarre e fantasiose richieste della contestazione manovrata;

4°) agevolare la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

Certamente, trasformare la Biennale da fatto interessante solo una *élite* di soggetti a manifestazione aperta a tutti i ceti sociali — specialmente a quelli più propriamente popolari — e conferire ad essa funzione formativa della coscienza artistica popolare, nonchè incentivatrice di interessi culturali in vastissime aree sociali, è un disegno ambizioso. Esso però pare a noi che meriti — in una democrazia che si voglia qualificare per valori positivi — ogni impegno e ogni sforzo.

Liberata da interessi mercantilistici, non sopraffatta da finalità turistiche, purgata dall'azione corrosiva e deformatrice dei premi, scrostata dalla febbricosa vernice della mondanità, strutturata democraticamente, governata da artisti e da uomini di cultura, aperta sul presente e attenta ai presagi del futuro, la Biennale potrà diventare un grande ed efficace strumento di rinnovamento culturale e di costume nel nostro Paese.

Art. 2. — Fissate nell'articolo 1 le finalità proprie della Biennale, nel secondo si precisano i compiti a cui l'Ente deve assolvere per raggiungere tali finalità.

Questi compiti si possono distinguere in tre gruppi:

a) organizzare e gestire le manifestazioni internazionali:

- 1) delle arti figurative;
- 2) del cinema;
- 3) d'arte musicale e d'arte teatrale;

Sotto questo profilo l'Ente ha dunque il compito di incrementare e diffondere ogni documentazione sulle arti contemporanee.

Anche per questo primo gruppo di manifestazioni si insiste sul loro carattere internazionale come, del resto, si vuole mettere in risalto che le attività della Biennale devono avere carattere unitario e continuativo. Si vuole bandita ogni provvisorietà e saltuarietà. L'Ente in altri termini deve assumere le funzioni di istituto permanente di azione culturale programmata con visione moderna e respiro internazionale;

b) organizzare e gestire le manifestazioni d'arte relative a settori che l'Ente intenda curare, da solo o anche in collaborazione con enti o istituti italiani e stranieri.

È evidente che, attribuendo alla Biennale questa facoltà, si assegna ad essa un potere di iniziativa in campi d'azione che non hanno limiti e si fa di essa una centrale culturale collegata alla tradizione, a causa dell'impegno richiesto nei settori tradizionali della cultura e dell'arte, ma nello stesso tempo aperta a tutte le sollecitazioni che vengono dalle novità che l'ingegno umano e l'umana esperienza sia del singolo che della collettività producono in un clima di sicuro esercizio della libertà a tutti i livelli;

c) pronunciarsi sui progetti di nuove forme di ricerca e di sperimentazione artistica.

La formulazione di questo punto dello statuto è il risultato di una lunga discussione e va considerata come il temperamento giusto e prudente di diverse, differenti e, anche, opposte tesi.

Il proposto dettato statutario consentirà alla Biennale di essere presente in quella « sperimentazione » che, non a torto, si ritiene efficace stimolo di disincantamenti e di salutari iconoclastie e apre la via al rinnovamento perenne della cultura e dell'arte,

grazie soprattutto all'inserimento nel contesto delle manifestazioni ufficiali di intuizioni ed espressioni non ancora collaudate o accademicamente laureate, ma turgide e frementi di primigenia confidenza: destinate forse a rapido inglorioso tramonto, ma — potrebbe anche essere! — ad insospettiti ed incredibili sviluppi, successi ed affermazioni definitive. Si ripensi a certi affrettati giudizi, a talune fallaci profezie circa correnti artistiche di rottura col passato, che suscitano scandalo. Poi gusti e giudizi mutarono. Si ripensi, per esempio, agli impressionisti colpiti ai loro giorni dal più pesante ostracismo e rivalutati poi, come abbiamo visto anche nella mostra retrospettiva veneziana di quest'anno.

Una sperimentazione « controllata », cioè sottratta all'arbitrio indiscriminato del capriccio individuale, alle allucinazioni patologiche, nonchè alla strumentalizzazione politica, — fatto non raro in questi tempi in cui tutto è così soffocantemente politicizzato — ci pare una saggia risoluzione.

Alcuni avrebbero voluto una sperimentazione più ampia nella tematica, più estesa nella partecipazione, più protratta nel tempo. Per concludere quando? In teoria i sostenitori di questa tesi possono, forse, avere ragione. Infatti la problematica umana non ha confini nè di spazio nè di tempo — ma sul piano della realtà politica non è parsa ai più — e assennatamente pare a noi! — scelta opportuna. Soprattutto perchè essa non appariva — come già dicemmo — una « scelta », ma una « fuga ». E in politica invece è tutto un inevitabile, fatale, continuo scegliere.

*Art. 3.* — Si precisa che l'organizzazione delle diverse manifestazioni non è lasciata all'improvvisazione e tanto meno all'estro o al capriccio di chicchessia, ma è disciplinata da regolamenti dotati dal Consiglio direttivo.

Evidentemente questi regolamenti non si vuole che siano qualche cosa di inalterabile e di fisso, ma, dato che essi sono proposti da commissioni di esperti, destinate a durare in carica non più di due anni, col compito di « cooperare alla preparazione e allo

svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale », è da presumere che essi siano rifatti, o, quanto meno, rielaborati e ritoccati in occasione e come avvio di ciascuna manifestazione in conformità delle finalità che si assegnano e delle caratteristiche che di tempo in tempo si vogliono dare ad ogni singola manifestazione.

È anche questo un aspetto che va sottolineato come un fatto positivo. In tal modo infatti si conferisce allo statuto una possibilità di dinamico aggiornamento dei modi di intervento nella preparazione e nello svolgimento delle singole manifestazioni.

*Art. 4.* — Quest'articolo — dopo che all'articolo 1 è stato precisato che la sede dell'Ente è la città di Venezia — precisa che le attività della Biennale si svolgono, di norma, nella stessa città di Venezia, negli edifici di proprietà della Biennale o del comune di Venezia o di terzi.

Anche quest'articolo mette in evidenza e ribadisce il concetto e il proposito, più volte espressi e sostanzialmente condivisi da tutti, che la Biennale, nata a Venezia, pur ampliando sempre più l'ambito dei suoi interessi culturali fino a diventare iniziativa permanente e a raggio internazionale, debba restare incardinata in Venezia e inserita vitalmente nel contesto civile di questa città.

Nell'articolo si precisano altresì i doveri del comune di Venezia in rapporto alla conservazione e alla manutenzione degli immobili dati in uso alla Biennale, nonchè all'obbligo di somministrare adeguate anticipazioni nei casi in cui la cassa dell'Ente sia in *deficit*.

È il caso di ricordare che nel vigente statuto queste anticipazioni — fino a cinquantamila lire: per quei tempi (anno 1937) non era una cifra disprezzabile! — erano fatte senza oneri per l'Ente.

Ora, non essendo stata aggiornata quella cifra, il Comune soccorre la Biennale nelle sue necessità finanziarie a mezzo di fidejussioni, ma lascia ad essa l'onere degli interessi passivi.

Sarebbe stato preferibile che l'espressione: « senza oneri per l'Ente » avesse fatto parte integrante della norma in esame.

La proposta però non ha incontrato il parere favorevole nè del Governo nè della maggioranza della Commissione, che non ritengono ammissibile che lo Stato addossi con sua decisione unilaterale degli oneri — che potrebbero risultare anche gravi — ad un ente autonomo qual è un Comune.

Di fronte a tale motivata opposizione il relatore non ha ritenuto di insistere nella proposta che peraltro ritiene non infondata.

*Artt. 5 e 6.* — I due articoli riguardano il patrimonio e le « risorse » con le quali l'Ente provvede all'espletamento dei suoi compiti.

Sono articoli che potremmo definire « tecnico-amministrativi ». Essi non presentano nessun interesse politico, nè si prestano a considerazioni di particolare rilevanza.

Era stato proposto dal gruppo comunista che tra le fonti di finanziamento dell'Ente fosse indicato anche lo storno del tre per cento del contributo attribuito ai film ammessi alla programmazione obbligatoria, quando questi arrivassero a dare un incasso semestrale superiore ai 50 milioni.

Forse non sarebbe stato inopportuno creare a favore dell'Ente questo canale di finanziamento, connesso con i film di maggiore successo commerciale.

*Artt. da 7 a 14.* — In questi articoli lo statuto tratta degli organi della Biennale: Presidente, Consiglio direttivo, collegio sindacale.

L'articolo 8 elenca le attribuzioni del Presidente. Egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto; provvede alla preparazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e della relazione annuale; firma gli atti e i contratti; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio, come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti.

Forse la disposizione in esame soffre di quello spirito analitico che ha ispirato per un certo periodo della storia del nostro Parla-

mento la produzione legislativa. La sfiducia generale e di fondo nei confronti degli organi esecutivi in genere ha portato a dare alle leggi la fisionomia di regolamenti troppo minuziosi e uggiosi, viziati spesso dalla pretesa di prevedere tutto e regolare preventivamente ogni evenienza. È un difetto da cui non sempre va immune lo stesso provvedimento su cui si riferisce, come l'articolo 8 parrebbe dimostrare.

Articolo 9. Polemiche aspre e non composte divergenze si sono sviluppate intorno alla composizione del « Consiglio direttivo ».

Il fulcro delle discordie non è stato il numero dei componenti del Consiglio, anche se su questo tema le diverse proposte si sono differenziate. C'è chi propone un Consiglio di quindici membri (proposta dei presentatori del disegno di legge) chi di tredici e chi di diciassette: la Commissione propone diciotto membri, di cui uno a titolo consultivo.

Ma la polemica — dicevo — non si è insprita su questo particolare.

La divergenza inconciliabile si è avuta sulla fonte delle desingazioni.

Nel testo « ripescato », infatti, l'articolo prevedeva che su dieci membri di prima nomina, nove fossero di designazione veneziana o veneta. Uno solo di nomina ministeriale: cioè il membro designato dal Consiglio dei Ministri.

Questa accentuata « venezianità » è stata segnalata come in contraddizione con la pretesa rappresentanza nazionale e col proclamato carattere internazionale dell'istituzione.

Effettivamente se, oltre il sindaco di Venezia, che fa parte di diritto del Consiglio direttivo e assume le funzioni di Vice presidente della Biennale, fossero stati, su quindici membri, veneziani o veneti anche i tre designati dal Consiglio comunale di Venezia, i due designati dal Consiglio provinciale di Venezia e i tre designati dal Consiglio regionale veneto, si sarebbe tradita la pretesa rappresentanza di interessi ed espressioni culturali a respiro nazionale in un confronto internazionale di alto livello.

Che se poi si fosse dovuto presumere — e chi avrebbe potuto escluderlo? — che i

primi nominati, sedotti dal richiamo del « natio loco », sarebbero stati indotti a cooptare altri veneziani o altri veneti, l'infeudamento dell'Ente all'attuale non più « serena » « serenissima » di un tempo sarebbe completo. E nulla avrebbe impedito a lungo andare una mistificazione municipalistica dell'Ente.

Perciò è sembrato opportuno inserire qui, in questo articolo e ribadire in altri punti della legge, una norma che indirizzi a scegliere i membri del Consiglio direttivo non solo in Venezia e nel suo retroterra, ma da tutta l'area nazionale o addirittura internazionale, pur lasciando in larga misura l'elettorato attivo affidato ai rappresentanti degli Enti locali veneti.

Si è ritenuto di raggiungere questo scopo in primo luogo limitando l'elettorato passivo a « personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale ». A questo proposito va detto che abbiamo di proposito evitato l'aggettivo « eminenti » e l'espressione « di chiara fama ». Il primo, perchè poco o nulla aggiungerebbe al sostantivo; l'altra perchè logora e frusta e d'ambiguo significato. Ciò gioverà a « smunicipalizzare » le strutture e le manifestazioni di un istituto che tutti vogliamo a carattere e a respiro veramente nazionale e capace di assolvere ad una complessa operazione di confronto culturale sul piano internazionale.

La Commissione ha ritenuto, in secondo luogo, di prendere atto dell'altra severa censura mossa alla proposta formazione del Consiglio direttivo per il fatto che non erano stati chiamati a far parte di esso qualificati rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e in particolare della Direzione generale delle Antichità e Belle arti, delle Soprintendenze ai musei e ai monumenti, nonchè rappresentanti di altri Ministeri interessati alla grande manifestazione culturale veneziana per nascita e domicilio, ma nazionale per rappresentatività.

La censura di cui sopra non è sembrata destituita di oggettivo fondamento: del resto la presenza nel Consiglio direttivo di personalità di fama internazionale designate da due Dicasteri responsabili è frutto di una scelta consapevole e largamente giustificata. La democraticità che si è ritenuto di assicu-

rare all'Ente dando ad esso un Consiglio direttivo che, diversamente dal vecchio « Consiglio di amministrazione » dello statuto del 1938, non sarà nominato dall'alto e non sarà espressione dell'Esecutivo, cioè del Governo, ma sarà in larga parte eletto dal basso, tramite i Consigli comunale, provinciale e regionale, espressione genuina della democrazia a suffragio universale; questa democraticità che è ancora realizzata con la designazione di sei membri da parte del Parlamento (in luogo dei cinque cooptati del testo dei proponenti); questa caratteristica democratica non sarà certo diminuita dalla presenza di due personalità di designazione governativa, e dotate dei requisiti che si sono detti.

Rispetto al testo originale le altre novità più salienti del testo elaborato dalla Commissione sono, oltre quelle dianzi citate, la riduzione da tre a due dei membri eletti dal Consiglio comunale di Venezia e la nomina da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente dell'Ente da scegliersi in una terna di nomi indicati dal Consiglio direttivo.

Si è preferito non privare il Consiglio direttivo della facoltà di dare esso un'indicazione concreta per la scelta del suo presidente, ma si è voluto che la scelta non fosse eccessivamente vincolata e obbligatoria come sarebbe avvenuto se esso fosse stato chiamato a fare un solo nome.

Volutamente poi non si è detto se la terna dovrà essere costituita da membri eletti o anche da cittadini italiani o stranieri non facenti parte degli eletti. E ciò al fine di una più libera e soprattutto più ampia scelta, secondo i suggerimenti emersi durante l'indagine conoscitiva che richiamarono all'opportunità di spaziare per la ricerca del Presidente adatto anche oltre i confini nazionali.

Del resto, fu per consapevole dichiarato proposito che la maggioranza nel 1971 non ha voluto conferire ai membri cooptati la prerogativa di eleggere il Presidente del Consiglio direttivo.

Il relatore del tempo, senatore De Zan, dava del fatto la seguente spiegazione (Resoconto stenografico dell'Assemblea, pagina 26269 - V legislatura): « L'elezione del Pre-

sidente è un atto eminentemente politico che compete a coloro che, per quanto scelti tra personalità della cultura e dell'arte — tranne il sindaco di Venezia che è membro di diritto — sono designati da organi politici... ». « I cinque membri cooptati sono invece scelti in un elenco indicativo di artisti, critici ed autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alla attività della Biennale. A giudizio del relatore la loro presenza non è strettamente politica ma, come è stato richiesto dalla contestazione del 1968, intende garantire la partecipazione delle associazioni, con pienezza di dignità e di voto, alla definizione del programma e alla sua realizzazione ».

La Commissione ha dunque ritenuto opportuno accantonare il criterio della cooptazione e, su proposta del relatore e di altri, ha approvato un emendamento che riduce a due i membri designati dal Consiglio comunale e attribuisce — come abbiamo già visto — al Parlamento la facoltà di scegliere sei personalità da mandare a far parte del Consiglio direttivo dell'ente.

Inoltre, mentre si è mantenuto il criterio di far designare ai Consigli degli Enti locali i membri di propria competenza scegliendoli da un elenco indicativo di artisti, di critici e di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali e dalle associazioni culturali interessate all'attività della Biennale, non si è voluto — e mi pare giusta risoluzione — vincolare il Parlamento ad alcuna indicazione preliminare.

Articolo 10. — Nell'articolo come prima cosa si definisce la natura del Consiglio direttivo. Esso — si dice — « è l'organo deliberante dell'Ente ». Subito dopo si definisce qual è il compito del Consiglio direttivo: « stabilire gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali »; si aggiunge che ciò deve fare « con motivata relazione ».

Con gli obblighi così fissati è tolto spazio alla estemporaneità e all'improvvisazione.

L'articolo prosegue elencando gli oggetti intorno ai quali il Consiglio direttivo è chiamato a deliberare. Si tratta di una serie, che non vuol essere esauriente, di temi, alcuni

dei quali rientrano tra le comuni e normali funzioni di un qualsiasi Consiglio di amministrazione: deliberare relativamente ai bilanci e loro variazioni; alla ripartizione delle entrate e erogazione delle spese; alla gestione patrimoniale con tutte le annesse operazioni; agli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, la sua attività e agli eventuali conflitti di competenza fra le diverse branche di attività che fanno capo alla Biennale e fra gli uffici nell'ambito di ogni singola attività; all'assunzione del personale.

Di particolare importanza, impegnative e qualificanti, sono le materie relative alla politica culturale dell'Ente, che nel testo della Commissione si sono raggruppate a parte, nel secondo comma, rispetto alle prime, più strettamente amministrative, che sono state collocate nel terzo comma.

Dalle deliberazioni che il Consiglio direttivo prenderà sulle materie elencate nel secondo comma, dunque scaturirà la politica culturale della Biennale di Venezia. E data l'ampia — potremmo anzi dire completa — autonomia attribuita all'Ente, non c'è spazio per eventuali « rettifiche », che possano essere o imposte o suggerite con qualche possibilità di vedersi accolte, in sede programmatica o esecutiva: a modificare gli indirizzi, scelte e metodi eventualmente sbagliati non potrà intervenire che la critica a posteriori e dall'esterno o, qualora questa non bastasse, la « contestazione » nelle vecchie forme o in forme nuove ancora da inventare e da sperimentare.

D'altronde, una volta che si è scelto per il rifiuto dei controlli di merito, non si possono non accettare queste conseguenze. È un rischio, si sa; ma come giustamente diceva il collega senatore De Zan nella sua qualità di relatore, il 20 luglio 1971, in Aula — « è un rischio che va affrontato ogni qual volta vogliamo salvaguardare l'indipendenza della cultura la quale è anche, entro certi limiti, libertà di sbagliare ».

Gli argomenti su cui il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare per la determinazione della politica culturale sono:

1) il piano quadriennale di massima per l'attività dell'Ente;

2) l'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

3) la « nomina e la revoca del segretario generale e dei direttori » delle sezioni arti figurative, mostra cinematografica, arte teatrale, arte musicale;

4) la nomina e revoca delle commissioni di esperti (articolo 19) nonché delle commissioni che potranno essere previste dai regolamenti delle manifestazioni, che cooperano con i responsabili dei singoli settori o col presidente o col Consiglio direttivo « alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale »; la nomina delle giurie eventualmente previste dai regolamenti.

Di particolare interesse poi, fra i compiti considerati nel terzo comma, sono quelli relativi ai « rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente... secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente ».

A proposito di quest'ultimo argomento è da segnalare che da più parti è stata rilevata l'urgente inderogabile necessità, ai fini di una più organica strutturazione della Mostra — specialmente per ciò che riguarda le arti figurative — e per una sua più coerente aderenza, sia nel suo complesso che nelle sue singole parti, al tema o ai temi di volta in volta assegnati alle rassegne annuali o biennali o anche occasionali, di aggiornare le convenzioni e i contratti già stipulati con Stati e organismi culturali stranieri.

Non è a dire che neanche quest'anno la Mostra delle arti figurative abbia brillato per eccesso di coerenza nei padiglioni stranieri rispetto al tema su cui la Mostra stessa si doveva impegnare e cioè: « Opera o comportamento ».

Non è azzardato presupporre che se i responsabili della Biennale potessero interloquire nella scelta degli autori e delle opere da presentare nei padiglioni stranieri, coerenza e organicità della Mostra potrebbero essere meglio salvaguardate, a scampo di con-

funzioni e disorientamenti, specialmente nel pubblico.

Fra le attribuzioni di politica culturale, infine, il Consiglio direttivo — come è detto alla lettera f) del secondo comma — delibera in merito « a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta all'anno dall'Ente stesso ».

È un punto dello statuto che può anche suscitare delle profonde perplessità. Finché la buona fede e la retta intenzione assisteranno i proponenti di nuove iniziative, di nuovi campi di ricerca e sperimentazione sarà tutto di guadagnato per l'Ente e per lo sviluppo della cultura che esso è deputato a promuovere: anzi questa « apertura » ai contributi esterni realizza con maggiore ricchezza di apporto quella sperimentazione che da ogni parte si ritiene come l'insostituibile via per tenere la Biennale a contatto continuo con le forze vive della cultura e a fare di essa non più soltanto veicolo, ma anche sede di promozione di cultura e di arte, « occasione e ambiente idoneo per... svelare ed agevolare vocazioni artistiche ed attitudini alla ricerca, specialmente con riferimento ai giovani » (De Zan, relazione 20 luglio 1971).

Ma quando, come in tempi diversi abbiamo sperimentato, forze estranee alla cultura utilizzassero a fini politici o demagogici le possibilità offerte dallo statuto per una onesta ricerca di promozione culturale, chi salverebbe più l'Ente? Chi assicurerebbe al suo Consiglio direttivo la possibilità di agire liberamente — cioè libero da pressioni esterne e mosse da fini eterogenei — e di agire comunque, cioè di svolgere la sua normale attività e non essere paralizzato in una estenuante disamina di proposte fatte a getto continuo da « persone » e « gruppi » non forniti nè di buona fede nè di retta intenzione, o da « riunioni » reclamate e provocate con consumata tecnica agitatoria, che quanto è spregiudicata nei fini e nei mezzi di azione, altrettanto è abile a giustificare le proprie richieste sul piano della convenienza civile e del rito democratico?

Articolo 11. È un articolo che non si presta ad osservazioni di particolare rilevanza politica ed amministrativa. Esso conferisce al Consiglio direttivo la facoltà di determinare:

a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) l'organico del personale, i modi di assunzione di esso, il trattamento economico di attività e di quiescenza;

c) la consistenza numerica, le attribuzioni e il trattamento del personale avventizio.

L'articolo 12 stabilisce in quattro anni la durata in carica del Consiglio direttivo e afferma il principio che gli uscenti non possono essere riconfermati per il quadriennio successivo.

È una disposizione giusta al fine di evitare cristallizzazioni o baronie culturali o artistiche.

L'articolo prosegue quindi descrivendo le modalità per la costituzione del « nuovo Consiglio direttivo » precisando che deve essere eletto « entro tre mesi dal termine del mandato del Consiglio precedente ». Nel testo dei proponenti si precisa poi che « per l'entrata in funzione del nuovo Consiglio » in attesa del suo completamento è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Quest'ultima disposizione intende evitare la paralisi del nuovo Consiglio direttivo, qualora uno degli enti che a' sensi dell'articolo 9 hanno il diritto di eleggere i componenti del Consiglio per impossibilità o per arbitrio non lo facesse. Tuttavia la Commissione ha ritenuto preferibile che il Consiglio inizi la sua gestione in una situazione di normalità ed ha stralciato tale norma dal testo dell'articolo.

Un'altra disposizione che si è preferito tralasciare è quella del penultimo comma del testo dei proponenti: « Fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, il Consiglio uscente ».

Che cosa si intende nel caso specifico della Biennale per « ordinaria amministra-

zione »? Si intendono forse solo gli atti amministrativo-contabili? Ma per la Biennale « ordinaria amministrazione » è tutto ciò che è previsto agli articoli 2 e 10, i quali parlano dei compiti che l'Ente deve espletare e dell'attività deliberativa del Consiglio direttivo e non distinguono fra materie ed atti ordinari e materie ed atti straordinari.

Perciò, acciocchè non nascano equivoci o si dia vita, anche involontariamente, ad atti viziati di illegittimità o comunque contestabili per la sostanza — contestabili da chi, poi, e come, dato che il controllo di merito è escluso? — sembra opportuno espungere dal testo questa espressione. Tanto, il nuovo Consiglio di amministrazione ha sempre la facoltà di modificare, rettificare o addirittura abrogare deliberazioni precedenti.

Articolo 13. Tratta delle adunanze del Consiglio direttivo — almeno quattro all'anno — dei modi e dei tempi di convocazione, della disciplina e regolarità delle sedute, dei poteri del presidente e delle assemblee, delle votazioni e delle maggioranze richieste per la loro validità, dei verbali e della loro pubblicità. È una regolamentazione minuziosa che, per lasciare al testo la concisione propria delle leggi, sarebbe stato meglio demandare ai previsti regolamenti.

Su due punti credo opportuno richiamare l'attenzione e precisamente sul secondo e terzo comma che si riferiscono alla pubblicità delle adunanze del Consiglio direttivo e sull'ultimo che riguarda la messa a disposizione del pubblico dei verbali delle adunanze.

Per quanto concerne la pubblicità delle adunanze erano state formulate proposte radicali: cioè aprire al pubblico tutte le adunanze, qualunque fosse l'oggetto da discutere. Desiderio di offrire al pubblico una più ampia piattaforma di « partecipazione »? O sottintesa intenzione di ricercare una ribalta prestigiosa per la pubblicità personale e la propaganda politica, e un mezzo efficace per stimolare in talune circostanze passioni popolari ed urti di parte in contrasto per operazioni non finalizzate alla produzione, alla cernita e all'espansione culturale ed artistica, ma soltanto a fini di lotta politica?

La soluzione accolta dalla Commissione, pur accettando il principio di una partecipazione del pubblico, non ne ha fatto un criterio assoluto, del resto nello spirito del testo accolto dal Senato nella passata legislatura.

La pubblicità delle riunioni consiliari infatti è prevista per l'esame del piano quadriennale di attività dell'Ente, per l'approvazione dei regolamenti delle manifestazioni, per l'esame dei criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche proposte — a sensi della lettera *f*) del secondo comma dell'articolo 10 — « da persone, gruppi, enti, istituzioni e associazioni, nonchè da pubbliche riunioni promosse dall'Ente stesso » ed approvate dal Consiglio stesso con motivata relazione (altro criterio di pubblicità), in precedenti riunioni. Entro tali linee, la pubblicità delle riunioni del Consiglio direttivo, secondo la maggioranza della Commissione potrà diventare per il pubblico un'utile fonte di informazione diretta, mentre viene ridotto il pericolo che si trasformi in occasione per pressioni distorsive e per pericolose deviazioni da giusti giudizi e da opportune scelte.

Il desiderio e la volontà di moltiplicare le occasioni di partecipazioni del pubblico — soprattutto dei lavoratori e dei giovani — alle manifestazioni culturali — e non soltanto in qualità di spettatori muti e passivi, ma di interlocutori attivi —, nonchè la sincera vocazione nostra — della mia parte politica, dico — a dilatare quanto più possibile la democrazia ai più diversi livelli, ci porterebbe a dare la più ampia pubblicità alle assemblee del Consiglio direttivo quale che sia l'oggetto all'ordine del giorno di esso. Ma, purtroppo, dobbiamo con amarezza constatare che ci sono ancora troppi demagoghi in giro, più proclivi e pronti e interessati a strumentalizzare le masse popolari ai loro fini politici o di mestiere che a farla partecipare ad un educativo e costruttivo dibattito culturale a fini di applicazione intellettuale e di crescita spirituale.

Chi ritarda col proprio comportamento il consolidarsi e l'espandersi della democrazia sono questi avventurieri senza scrupoli, non chi cerca invece, magari con limita-

zioni e riserve che possono essere discutibili ma che non feriscono però mai la vera essenza e la pratica autentica della democrazia, di conservarla e difenderla. Certe amare esperienze remote e recenti ci hanno insegnato ad essere estremamente cauti.

Un altro punto sul quale si è ritenuto di proporre modifiche al testo dei proponenti è la pubblicità dei verbali delle adunanze del Consiglio direttivo prevista dall'ultimo comma dell'articolo 13. Chè — si noti bene — non si dice debbano essere a disposizione del pubblico i verbali delle adunanze nelle quali si tratta degli argomenti di cui alle lettere *a*), *h*), *r*) dell'articolo 10 — mi riferisco al testo dei proponenti — ma di tutte le adunanze: e non è fatta eccezione nemmeno per le adunanze in cui si discutono questioni attinenti alle persone; sebbene di tali adunanze all'articolo 13 secondo comma si preveda in ogni caso l'esclusione del pubblico. La Commissione, nella sua maggioranza ha ritenuto opportuna la soppressione dell'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 13: cioè delle parole: « I verbali sono a disposizione del pubblico ».

Non è chi non veda che troppo delicata è la materia e troppo rischiosa la disposizione per i membri del Consiglio anche sul piano penale e perciò, in ultima analisi, limitativa della libertà e dannosa alla buona conduzione dell'Ente.

L'articolo 14 prevede il caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente. La facoltà di farlo è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso in cui il Consiglio direttivo si renda responsabile di « gravi irregolarità amministrative », ovvero nell'ipotesi (non considerata nel testo dei proponenti) di un grave conflitto interno allo stesso Consiglio. Al posto del Consiglio direttivo deve essere nominata una « Commissione provvisoria di gestione ».

È fissato in tre mesi il periodo non prorogabile entro il quale il Consiglio direttivo dovrà essere ricostituito.

*Art. 15.* — Tratta del « Collegio sindacale », della sua composizione, della durata del

suo mandato, dei compiti che è chiamato ad espletare.

Dei cinque membri effettivi di cui esso si compone tre sono di nomina governativa e due eletti dal Consiglio comunale di Venezia. Questa prevalenza di elementi rappresentativi dell'Esecutivo non è stata contestata neanche dall'opposizione. Per quanto concerne la maggioranza è stata concorde — come già il senatore De Zan rilevava nella passata legislatura, facendosi interprete di questo generale consenso — nel riconoscere che « se l'Esecutivo deve rimanere in ombra nella fase più propriamente programmatica della Biennale per una forma di particolare rispetto dell'autonomia dell'Ente, appare giusto che esso, data la responsabilità che assume assicurando all'Ente stesso un massiccio finanziamento a carico del pubblico erario, si garantisca una larga e qualificata presenza nel Collegio sindacale ».

La durata del mandato è fissata in un quadriennio e il mandato stesso può essere rinnovato.

Quanto ai compiti, che il Collegio sindacale è chiamato ad espletare, essi sono riassunti nell'espressione: « Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ». Così riassunte le funzioni del Collegio sindacale l'elenco degli esami, controlli, ispezioni e verifiche, che il disegno di legge fa al quarto comma dell'articolo 15, deve considerarsi una esplicitazione introdotta *ad abundantiam* di singoli adempimenti ai quali è ovviamente tenuto il Collegio.

Anche l'obbligo di presentare ogni anno la sua relazione amministrativa, come del resto il diritto dei membri del Collegio sindacale al rimborso delle spese e ad un'indennità di funzione appaiono più che altro materia quasi di regolamento.

*Art. 16.* — Gli articoli dal 16 al 22 configurano l'organico della Biennale. Sono articoli di capitale importanza ai fini della strutturazione, del funzionamento e della resa dell'Ente.

L'articolo 16 precisa l'organico: 1) un Segretario generale; 2) quattro Direttori, rispettivamente per i settori delle arti figura-

tive, del cinema, della musica e del teatro; 3) un capo dell'Ufficio stampa; 4) un Direttore amministrativo; 5) un conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca; 6) altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale; 7) personale esecutivo e subalterno avventizio-stagionale, da assumersi in rapporto a particolari esigenze emergenti dalle diverse manifestazioni ordinarie o straordinarie della Biennale.

Al comma terzo il testo dei proponenti stabilisce che il Segretario generale e i Direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

La Commissione ha ritenuto opportuno modificare questa determinazione. L'impegno a tempo limitato del Segretario generale, che fino a qualche tempo fa trovava molti ed accesi fautori, oggi è ritenuto da non pochi ed autorevoli personaggi un rischio grave per la struttura e la disciplina amministrativa dell'Ente e un elemento di debolezza per ciò che concerne la continuità istituzionale e funzionale della Biennale.

La Commissione propone perciò l'incarico di Segretario generale a tempo indeterminato con motivazioni che interessano anche la materia disciplinata dall'articolo 17.

*Art. 17.* — In questo articolo si discorre del Segretario generale. È uno degli articoli maggiormente problematici.

Da tutto il contesto del disegno di legge traspare che il Segretario generale è — per così dire — il pilastro portante di tutto l'edificio della Biennale, è capo del personale, ha la responsabilità di eseguire le deliberazioni del Consiglio direttivo relative alla gestione dell'Ente; suoi compiti sono poi assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi e inoltre, oltrechè partecipare con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio direttivo, coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente.

Per la sua idoneità a tutte queste complesse funzioni, nel testo dei proponenti si richiede che egli sia cittadino italiano, che per tutta la durata del mandato risieda a Venezia, che non eserciti nessuna attività professionale nè pubblica nè

privata, nè abbia rapporti di dipendenza nè con enti nè con privati: e fin qui *transeat*; ma si chiede inoltre che egli abbia « particolare competenza nei settori di attività della Biennale e (particolare) capacità organizzativa e tecnica ».

Dove trovarlo questa specie di *monstrum*? *Monstrum*, sì! Perchè veramente tale dovrebbe essere uno che fosse non informato superficialmente, ma particolarmente competente nelle arti figurative, nel cinema, nel teatro e nella musica; e, per di più, in aggiunta ad una cultura così varia vasta e profonda, fosse anche dotato di particolari capacità tecniche e organizzative.

E poi, ammesso che lo si trovi e che sia disposto a lasciare tutto per amore della Biennale — patria e mestiere! — dovrebbe avere come corrispettivo delle sue qualificate eccezionali prestazioni, un contratto di lavoro a tempo determinato, sia pure con possibilità di rinnovamento, con la prospettiva di poter essere licenziato dopo quattro anni.

Il relatore si rende conto che l'assunzione a tempo determinato può valere meglio a fare del Segretario generale un fedele esecutore del deliberato del Consiglio direttivo e può servire ad evitare fratture tra organi elettivi deliberanti e organi burocratici incaricati di funzioni meramente esecutive; essa però presenta anche il pericolo di una eccessiva politicizzazione dell'Ente attraverso un processo di succube subordinazione del Segretario generale anche ad indirizzi di azione volute dal Consiglio direttivo non per ragioni riconducibili ad una autentica e meditata politica culturale, ma per interessi estranei all'arte.

Questo complesso di considerazioni e non ultima quella di assicurare all'Ente più stabile continuità amministrativa e una più lineare e coerente azione artistico-culturale, senza il pericolo di sovvertimenti disorientanti in occasione del cambio di gestione, hanno consigliato di conferire al Segretario generale l'incarico a tempo indeterminato.

Non sfugge che l'assunzione in pianta stabile del Segretario generale comporta il rischio che un'eventuale scelta sbagliata pesi, con grave pregiudizio delle finalità stesse

dell'Ente, per decenni sulla vita della Biennale.

Data, però, la singolarità delle funzioni del Segretario generale nulla vieta che, anche se assunto a tempo indeterminato, si prevedano nel Regolamento dei correttivi da mettere in azione in caso di scelta sbagliata o di deterioramento per qualche motivo delle sue prestazioni, al fine di liberare l'Ente da una presenza che diventasse ad esso nociva.

*Art. 18.* — L'articolo tratta dei Direttori dei quattro diversi settori in cui si esplica l'attività della Biennale:

- 1) arti figurative;
- 2) arte cinematografica;
- 3) arte musicale;
- 4) arte teatrale.

Devono essere cittadini italiani, « particolarmente competenti ciascuno nel suo specifico settore ». Essi « sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore » a ciascuno di loro affidato e durante le manifestazioni organizzate dal loro settore devono risiedere a Venezia. E fin qui non pare al relatore che ci sia nulla da obiettare. Anche sul contratto a termine (la cui durata si propone di portare a quattro anni) può esservi consenso.

La norma sulla quale è stato difficile essere d'accordo è quella riguardante l'incompatibilità tra la funzione di direttore e « l'esercizio attivo delle funzioni di dipendenti dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato », e sin qui va bene, ma anche « con altro impiego o attività professionale privata ».

Chi avrebbe accettato questa condizione? Solo dei disoccupati cioè, dato il livello professionale, degli inetti o degli avventurieri. Questa limitazione è stata pertanto rimossa.

*Art. 19.* — Questo articolo istituisce le commissioni « permanenti » — sia pure limitatamente ad un biennio — di esperti che, nominate dal Consiglio direttivo, hanno il compito di cooperare « alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle mani-

festazioni della Biennale, in ciascuno dei quattro settori di essa ».

I membri di ciascuna commissione sono cinque: due di essi possono essere stranieri. Opportuna ci pare la norma che fa divieto della loro immediata riconferma alla scadenza del mandato. Si evitano così le investiture permanenti e di categoria che nuociono alla cultura e all'arte, immobilizzandola su posizioni di conservazione avversa alle novità e al rinnovamento.

La norma contenuta nell'articolo 20 del testo dei proponenti, riguardante la facoltà del Consiglio direttivo di nominare, su proposta del direttore competente, degli esperti italiani e stranieri, perchè, sotto forma sia collegiale che individuale, collaborino alla preparazione, allo svolgimento o alla buona riuscita delle manifestazioni promosse dalla Biennale non è stata riportata nel testo della Commissione.

Non è infatti sembrato opportuno ricorrere alla prestazione di ulteriori, nuovi esperti delle singole materie », dopochè, per statuto, si chiede che i componenti del Consiglio direttivo siano « personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale », che il Segretario generale e i Direttori dei singoli settori artistici della Biennale siano, il primo, fornito « di particolare competenza » nei settori di attività della Biennale, e i secondi — i direttori — « particolarmente competenti nel loro specifico settore », e che le Commissioni, che affiancano l'opera del direttore di ciascun settore, siano formate di esperti delle materie, iniziative e attività artistiche proprie di quello specifico settore.

*Art. 20.* — Si stabilisce che le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni hanno luogo, normalmente, a Venezia.

Non è detto dove « eccezionalmente » possono aver luogo. Ciò significa — a differenza dell'attuale statuto, che prevede come sede alternativa a Venezia, Roma — che, qualora le riunioni non si tengano a Venezia, si possano tenere in qualsiasi altro luogo a scelta discrezionale del Consiglio direttivo e delle singole commissioni.

*Art. 21.* — Questo articolo tratta del « Direttore amministrativo ». Così come risulta dal dettato statutario, spetteranno al direttore amministrativo funzioni essenzialmente legate alla gestione patrimoniale, anche se non potranno escludersi incarichi diversi da disporsi in sede regolamentare, e speciali mansioni stabilite dal Presidente.

*Art. 22.* — L'articolo si inquadra nel proposito di non fare della Biennale un « fatto » chiuso in sè, ma un canale di comunicazione sempre aperto ai contatti con il pubblico utente dei beni culturali.

Si dispone infatti che « il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee, nella biblioteca, nella fototeca, nella cineteca, nella disconastroteca » sia messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Si dispone altresì che di detto materiale possano essere fatte copie da far circolare nelle scuole, nelle università e presso organizzazioni aventi fini culturali.

Si tratta di una norma opportuna al fine di rendere permanente l'attività e la funzione culturale della Biennale: cosa che da più parti si richiede. La Commissione ha desiderato precisare (per maggiore chiarezza) che tale facoltà dovrà essere esercitata nell'ovvio rispetto del diritto d'autore.

*Art. 23.* — È un articolo di natura puramente tecnica. Si fissano fra il 1° gennaio e il 31 dicembre le date di inizio e di chiusura dell'esercizio finanziario; si stabilisce l'obbligo di tenere distinte le operazioni relative alla gestione di competenza da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali e di aggiornare costantemente l'inventario dei beni mobili e immobili e un elenco degli atti e dei documenti relativi al patrimonio e alla sua amministrazione.

Anche la precettistica di questo articolo avrebbe potuto trovare collocazione forse più idonea in sede di regolamento.

*Art. 24.* — L'articolo prevede che, pur essendo l'esercizio finanziario di durata annuale, sostanzialmente si possa, operando con accantonamenti di eventuali avanzi di gestione, con ripiani di disavanzi, con storni

fra categorie diverse, e d'uno in un altro esercizio, configurare un bilancio quadriennale. Ciò consente, opportunamente, una maggiore elasticità operativa a tutto vantaggio dell'Ente.

Un limite è messo in chiara evidenza: la entità della spesa nel quadriennio non può superare l'ammontare globale delle entrate affluenti a qualsiasi titolo alle casse della Biennale nel quadriennio stesso.

Un esplicito accenno è fatto al modo di ripianare « l'eventuale » — è detto — disavanzo esistente all'entrata in vigore della presente legge.

Ora è bene dire che tale disavanzo nel momento in cui si scrive non è « eventuale », ma certo. Valgano al riguardo la successiva esposizione contabile e quella contenuta nella relazione sui disegni di legge nn. 31 e 439 con cui a tale disavanzo si intende porre urgente rimedio (atto Senato 31 e 439-A). Se tale provvedimento diverrà esecutivo può darsi che l'aggettivo « eventuale » dell'articolo 24 riacquisti il suo pieno significato dubitativo.

*Art. 25.* — Anche questo è un articolo che tende a disciplinare un aspetto dell'attività amministrativa della Biennale e, precisamente, i tempi di approvazione e di comunicazione agli enti ed organi interessati del bilancio di previsione.

Da qualche parte è stata rilevata (v. le osservazioni del dottor Tartari formulate nel corso delle sedute dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione) l'inutilità e « contraddittorietà » di questa comunicazione. Non condividiamo tale giudizio. Infatti, se fra la Biennale e gli enti che la finanziano non c'è un rapporto di dipendenza giuridica, gerarchica o amministrativa, c'è però un collegamento di natura politica che rende in diversa misura tali enti garanti della fedeltà della Biennale ai suoi compiti e fini statutari e responsabili, sul piano politico, dell'attività di essa di fronte alla società civile.

*Art. 26.* — Questo articolo tratta specificamente del conto consuntivo della Biennale. Esso dovrà essere presentato dal Presidente a tre mesi dalla chiusura dell'eser-

cizio al Consiglio direttivo. Questo lo approverà entro il 15 maggio. Entro il 30 maggio detto conto consultivo, corredato « dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale » dovrà essere trasmesso:

- 1) alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 2) al Comune di Venezia;
- 3) alla Provincia di Venezia;
- 4) alla Regione veneta.

Si tratta, in sostanza, di una comunicazione per pura e semplice presa di visione. Infatti questi enti « possono fare osservazioni al Consiglio direttivo »; ma non è detto che questo ne debba in qualche misura tenere conto e tanto meno che tali osservazioni possano impedire l'approvazione del conto.

Vale perciò la pena che si mantenga l'obbligo di questa « comunicazione »?

Tutto sommato, anche se gli enti destinatari della comunicazione non hanno potestà alcuna sull'Ente autonomo, è opportuno che essa si mantenga per le stesse ragioni per le quali abbiamo dimostrato essere ragionevole e democraticamente corretto che ai medesimi enti vengano trasmessi per conoscenza i bilanci di previsione.

*Art. 27.* — Questo articolo dispone che la gestione della Biennale sia sottoposta al controllo della Corte dei conti e che non siano consentite gestioni di fondi fuori bilancio. Nessuno ha sollevato obiezioni.

*Art. 28.* — La norma dispone che il servizio di tesoreria della Biennale sia affidato allo stesso Comune di Venezia o ad un altro ente scelto dal Consiglio direttivo tra le aziende di credito abilitate a questo fine dalla legge.

Della necessità di siffatte disposizioni in un atto legislativo è lecito avere qualche dubbio. La Commissione non ha ritenuto comunque di operarne lo stralcio.

*Artt. 29-33.* — In questo gruppo di articoli non c'è nulla di interessante dal punto

di vista politico da rilevare. Essi riguardano:

1) la liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dalla Biennale (art. 29);

2) le facilitazioni doganali a cui la Biennale è ammessa (art. 30);

3) l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sui fabbricati, nonché la sua equiparazione alle Amministrazioni dello Stato agli effetti delle imposte indirette (art. 31);

4) le riduzioni ferroviarie per la durata delle manifestazioni indette dalla Biennale (art. 32);

5) l'esenzione da ogni tributo erariale diretto o indiretto per i padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed Istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, subordinata alla condizione della « reciprocità » (art. 33).

La decorrenza dei benefici dovrà essere naturalmente quella di presumibile entrata in vigore dello statuto.

*Art. 34.* — Questo articolo esime dal visto di censura le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private che si effettuano nell'ambito della mostra internazionale di arte cinematografica.

Il testo dei proponenti aggiunge che il Consiglio direttivo della Biennale può stabilire delle limitazioni per i minori di diciotto anni.

Sull'esenzione dal visto di censura non sono state sollevate da alcuna parte riserve o critiche. È stato invece da più parti — anche di opposta estrazione ideologica e di diverso indirizzo politico — criticato e giudicato contraddittorio il dettato dell'ultimo periodo dell'articolo in cui si attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di stabilire eventuali limitazioni alla partecipazione dei minori di diciotto anni alle proiezioni. Non si ravvisa compatibile una tale limitazione con la natura e le finalità della Biennale ed inoltre si giudica quanto mai inopportuno affidare al Consiglio direttivo, data la sua composizione e le sue attribuzioni statutarie

sancite all'articolo 10, compiti che la legge n. 1213 del 1965 attribuisce alla Commissione per la censura preventiva.

Già nella precedente legislatura questo punto suscitò aspre controversie. La questione, nella sua essenza, riguarda i minori degli anni 18.

A questo riguardo non sono in giuoco la libertà del pensiero e di espressioni di esso, nè la libertà dell'arte e delle sue manifestazioni. Queste libertà non sono offese per nulla, se il buon costume, la decenza civile, la dignità morale di una società intervengono ad impedire che coscienze, non ancora capaci di autonoma difesa contro ciò che le può offendere e corrompere, siano messe a contatto con immagini, scene e sequenze improntate al più rivoltante realismo pansessuale ed alla più allucinante violenza, specie quando nemmeno giustificati da una funzione dimostrativa richiesta dall'economia generale dell'opera e dalla sua filosofia e riscattati da una finale catarsi, ma assunti come tematica in cui si esaurisce la soddisfazione di costumi e gusti depravati.

Nessun genitore pulito potrebbe assistere senza arrossire seduto accanto al suo figliuolo o alla sua figliuola adolescente, al film « Salomè » di Carmelo Bene. Del resto il pubblico reagì con furiosa indignazione alla presentazione del film al Palazzo del cinema e rovesciò epiteti marchianti di disprezzo e di infamia sull'autore.

E non per la « dissacrazione » che esso opera della figura di Giovanni Battista, ma per le turpitudini orgiastiche offensive di ogni netta coscienza, che in esso si sciorinano.

Io so che la questione è seria e controversa: riconosco che è stato un fatto liberatorio che certi « tabù » e conseguenti divieti cadesero e si creassero le condizioni per una più scorrevole confidenza ed una più consapevole crescita umana; il processo giovò anche ad una maggiore apertura tra figli e genitori, con enorme beneficio della maturazione e della autonomia dei primi, pur nel rispetto verso i secondi.

Ma queste ammissioni e ragionevoli permissi non possono portare alla conclu-

sione di lasciare via libera ad ogni licenza, anche la più sfacciata!

È la Costituzione stessa — ricordiamolo agli idolatri della libertà ad ogni costo! — che all'articolo 21 fissa non solo il divieto di tutte le « manifestazioni contrarie al buon costume », ma anche affida alla legge l'obbligo di definire provvedimenti adeguati « a prevenire e a reprimere le violazioni »

Certo, esiste nella nostra legislazione una « censura preventiva » nei confronti delle proiezioni cinematografiche. Ma ha funzionato assai male, anche perchè si è scatenato da parte di una pseudo-cultura — egemonizzata da talune parti politiche — nei confronti di essa una specie di terrorismo ideologico, per cui abbiamo visto ammessi all'unanimità alla proiezioni film che rivoltano lo stomaco anche alle più spregiudicate e sordide coscienze. L'appello all'autocontrollo dei produttori e dei registi, che avrebbe dovuto nella pratica sostituire la censura, ha fallito miseramente. Oramai non c'è più limite, non ci sono più veli allusivi! L'impudenza ha valicato ogni immaginabile e ogni impensabile confine, come ad esempio mostra « quel campionario di trivialità e di bassezze » (la definizione è di Gianni Castellano) contenuta in quella serie di film che si intitolano ai racconti di Canterbury.

In conclusione io mi domando: perchè dovrebbe essere lasciato mostrare sullo schermo la consumazione di atti sessuali che natura ha riservato all'intimità, con accompagnamento di sequenze ispirate ad un erotismo disfatto o pingui di libidine ripugnante o invereconda, che nessuna persona normale permetterebbe che si consumassero nella sua casa sotto gli occhi suoi, di sua moglie e dei suoi figli? Non è tutto ciò abnorme e contro natura? Prima di abbattere certe difese che la natura, prima che la religione e la sapienza, eresse a difesa della fragilità umana il legislatore deve avere ben chiare dinanzi a sè le conseguenze che ciò potrà avere sul piano morale, civile, sociale. La Commissione, nella sua maggioranza, riconoscendo la discutibilità della soluzione adottata dai proponenti non tanto in sè, quanto nella scelta delle competenze, nel confermare

l'esenzione delle proiezioni della Biennale dalle norme di legge sul visto di censura, propone peraltro di fare salve le norme stesse per quanto riguarda l'ammissione dei minori, sollevando il Consiglio direttivo da ogni responsabilità in materia.

*Art. 35.* — Con questo articolo si passa alle disposizioni finanziarie. Si propone di dare alla Biennale il contributo annuo di un miliardo distribuito su due bilanci: 250 milioni di lire sul bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e 750 milioni di lire sul bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Dovere di obiettività impone al relatore di dire che sotto sotto si mugugna e, sia pure in sordina, si critica questo stanziamento per la sua entità. Si dice infatti: si vuole conservare la venezianità o la veneticità dell'Ente? Ebbene, se lo paghino i veneziani o i veneti. Oppure: è vero che la Biennale è succube di interessi mercantilitistici? Ebbene paghino i mercanti d'arte e tutti i profittatori, dai cinematografari (produttori ed attori) agli artisti e ai galleristi.

Sono queste delle posizioni radicali e polemiche che gli stessi loro sostenitori accantonerebbero, se spettasse a loro decidere. A noi — proprio per la nostra responsabilità ai fini della decisione — pare di dover sostenere la proposta contenuta in questo articolo.

Infatti siamo nella stragrande maggioranza dell'avviso che la Biennale di Venezia, pur con tutti i difetti evidenti ed occulti — messi in luce e sottolineati anche nelle udienze conoscitive — non è una « cosa » morta, ma una istituzione viva e vitale, passibile e bisognosa di rinnovamento strutturale e di nuovi metodi di gestione che più e meglio rispondano alle esigenze espresse sia dagli accademici che dai cattedratici, come anche dai rappresentanti delle forze popolari.

Perciò, rovesciando il proverbio, diremo che la « candela vale la spesa » e pertanto proponiamo che il contributo statale di un miliardo annuo sia approvato.

Tanto più che, se vogliamo che effettivamente la Biennale assolva a tutti i compiti

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

culturali che il presente statuto le attribuisce, essa dovrà affrontare spese molto più numerose e pesanti di quelle finora sostenute.

Ora, una previsione realistica di spesa per l'Ente già adesso, senza considerare le future nuove incombenze, si riassume nei seguenti termini:

1) Spese generali degli uffici amministrativi e tecnici . . . . .	L.	53.000.000
2) Oneri tributari e finanziari (compreso l'ammortamento dei mutui) »	»	120.000.000
3) Oneri del personale . . . . .	»	200.000.000
4) Oneri per l'allestimento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Esposizione internazionale d'arte ivi compresi gli oneri per il personale occasionale e stagionale e per i collaboratori esperti . . . . .	»	400.000.000
5) Oneri per l'allestimento, l'organizzazione ed il funzionamento della Mostra internazionale d'arte cinematografica ivi compresi gli oneri per il personale occasionale e stagionale e per i collaboratori esperti »	»	250.000.000
6) Oneri per l'allestimento, l'organizzazione ed il funzionamento del Festival internazionale di musica contemporanea ivi compresi gli oneri per il personale occasionale e stagionale e per i collaboratori esperti . . . . .	»	160.000.000
7) Oneri per l'allestimento, l'organizzazione ed il funzionamento del Festival internazionale del teatro di prosa ivi compresi gli oneri per il personale occasionale e stagionale e per i collaboratori esperti »	»	185.000.000
Totale . . . . .		L. 1.368.000.000

A tale ammontare di spesa attualmente la Biennale fa fronte con le seguenti entrate certe: in base alla legge 31 ottobre 1967, numero 1081 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 novembre 1967) 90 milioni di lire a carico del Ministero del turismo e dello spettacolo e 70 milioni di lire a carico del bilancio della pubblica istruzione.

Inoltre, ammesso che per il 1972 l'Ente possa contare, ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213 (articolo 45) e 14 agosto 1967, n. 800 (articolo 36) sui contributi statali straordinari nella misura in cui ne usufruì nel 1971, la Biennale potrà avere a sua disposizione altri 295 milioni di lire. Il totale dei contributi statali annui sale così complessivamente a 455 milioni di lire.

A tale importo vanno aggiunti il contributo del comune di Venezia, che nel 1971 è stato di 102.400.000 lire, e quello della provincia di Venezia, che nel 1971 è stato di 13 milioni e 500.000 lire.

Si totalizzano così 570.900.000 lire. Il deficit è evidente ed enorme: 797.100.000 lire.

Si calcoli pure qualche milione di introito per la vendita dei biglietti di ingresso alla mostra delle Arti figurative, alle sale di proiezione cinematografica, di esecuzione musicale, di rappresentazione teatrale, nonché il ricavato della vendita dei cataloghi eccetera; il disavanzo previsto resta tuttavia assai forte ed insanabile con gli attuali proventi.

Qui non c'è via di uscita: o lo si sana in maniera da togliere una fonte di spese sterili, che sono quelle costituite dagli interessi passivi sulle forti costanti anticipazioni di cassa, e un motivo di ansia e incertezza perenne che paralizzano lo slancio di volontà e di azione degli amministratori della Biennale, oppure essa che qualcuno, esagerando malanni reali, per eccesso di polemica o di pessimismo giudica « in agonia » o addirittura « morta », morrà veramente.

Per queste ragioni il relatore è favorevole alla proposta di un contributo da parte dello Stato di un miliardo. Non c'è dubbio che Comune e Provincia di Venezia e con essi la Regione veneta insieme al privilegio, all'ono-

re e ai vantaggi di ospitare la Biennale dovranno farsi anche carico di contribuire al suo decoroso mantenimento, in maniera adeguata, oltre che alle reali necessità anche alla puntigliosa irrinunciabile pretesa dei veneziani di considerare la Biennale radicata vitalmente nel contesto socio-culturale di Venezia, anche se destinata ad inserirsi per il genere, la qualità e il tono delle sue manifestazioni nel concerto delle espressioni d'arte e di cultura a respiro internazionale.

*Art. 36.* — È un articolo di pura tecnica contabile. Non si presta a particolari osservazioni, salvo che si deve dire (dato che siamo sul finire dell'esercizio finanziario 1972) come « regoleremo i conti » con il Ministero del tesoro e con gli altri Ministeri interessati anche per l'anno 1972.

A tal fine provvede il disegno di legge sul contributo straordinario, dovuto all'iniziativa del senatore Pieraccini (n. 31) e del Governo (n. 439).

In previsione del suo accoglimento, la Commissione ha spostato al 1973 la decorrenza delle contribuzioni ordinarie di cui si tratta.

*Art. 37.* — Si fa obbligo a chi di dovere di nominare — nella prima applicazione della presente legge — il Consiglio direttivo entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. È auspicabile che il termine venga effettivamente rispettato. (Per la soppressione del secondo comma si veda quanto annotato in merito all'articolo 12).

*Art. 38.* — L'articolo fa obbligo al Consiglio direttivo neo-eletto di formulare il Regolamento degli uffici e del personale nel termine massimo di quattro mesi dal suo insediamento. Per l'approvazione del Consiglio dei ministri vale quanto disposto dall'articolo 11, secondo comma (ma qualche dubbio è d'obbligo sulla congruità di un termine così breve).

*Art. 39.* — L'articolo attiene alla abrogazione delle norme incompatibili con il nuovo statuto.

*Art. 40.* — Dopo tanta attesa, non si vuol attendere, per l'entrata in vigore della legge, la normale « vacatio ». Subito essa deve operare: il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

#### CONCLUSIONE

Chi ha visitato la 36<sup>a</sup> Mostra delle arti figurative di Venezia ed ha assistito ai festival del cinema, della musica e del teatro; chi si è fatto scrupolo di seguire i *reportages* degli inviati speciali sui singoli giornali a proposito delle manifestazioni e contromanifestazioni veneziane di quest'anno; chi si è letto attentamente nella lunga successione cronologica i testi dei diversi disegni di legge e relativi al « nuovo statuto » da dare alla Biennale di Venezia; chi ha ascoltato durante le « udienze conoscitive » i diversi interlocutori: artisti, critici, scrittori, rappresentanti degli autori, dei produttori, dei lavoratori, veramente rischia di uscirne frastornato. È stato detto tutto e il contrario di tutto, sia rispetto alla Biennale d'arte per se stessa, sia rispetto allo statuto che per essa si propone.

C'è chi afferma perentoriamente che la Biennale — come, del resto, tutti i consimili enti e le analoghe manifestazioni — è morta; altri la sorprende in agonia; altri la diagnostica malata sì, ma guaribile. Certo essa gode più credito all'estero che in Italia. Così dicasi dello statuto che si propone col disegno di legge n. 56. Qualcuno lo rifiuta in blocco; qualche altro lo giudica accettabile *iuxta modum* cioè con sostanziali modifiche; nè manca, infine, chi lo ritiene buono così com'è, salvo qualche marginale ritocco.

È parere del relatore che la Biennale di Venezia con le sue manifestazioni biennali e annuali, se si limiterà a presenze e presentazioni episodiche, sporadiche e fra loro dissociate, allora veramente essa apparirà un relitto del passato, un fossile non rianimabile neanche con un nuovo statuto e con aggiornati regolamenti. La Biennale invece potrà essere un istituto di cultura di primissimo piano sia al livello nazionale

che al livello internazionale, a tre condizioni: 1) che non voglia fare o non le si attribuisca il compito di fare quello che essa fare non può: cioè produrre arte; essa potrà « promuovere le condizioni favorevoli perchè singoli artisti diano espressione alle loro intuizioni » e potrà inoltre « mostrare », « mettere a confronto », « trasmettere fuori di sé » in altri spazi e ad altri tempi i prodotti artistici: assolvere cioè ad una preminente funzione culturale; 2) che attui nuove iniziative, rientranti nel campo delle sue attività istituzionali, le quali riempiano gli attuali vuoti e diano carattere di continuità all'istituzione; 3) che coordini le attuali manifestazioni — e le altre a cui l'inventiva del Consiglio direttivo, del Segretario generale, dei Direttori delle diverse sezioni saprà dar vita — in maniera da attuare sia pure dentro i limiti e nel significato che abbiamo cercato di precisare, quell'interdisciplinarietà che da più parti è stata indicata come legame indispensabile per un'efficace attività programmata della Biennale.

Al relatore pare di dover concludere dicendo che da quanto siamo venuti udendo ed esponendo emerge la convinzione che la

Biennale veneziana, istituto tuttora vivo e vitale, ha però bisogno di essere ristrutturato secondo le esigenze di fondo della democrazia, che innanzitutto vuole che si diano all'Ente organi elettivi, e secondo quanto le esperienze, comprese le più recenti, suggeriscono; si tratta di esperienze che ci hanno mostrato come siano, sì, da demitizzare uomini, istituti e formule fatti venerandi dalla tradizione, ma ormai « superati »; ma che hanno anche appalesato l'estrema fragilità dei nuovi idoli e la vacuità di recenti rumorosi miti.

Qualcuno addirittura ha parlato di « rivoluzione a ritroso ». Bisognerebbe cioè ripescare originalità e vitalità risalendo per « li rami »: ma forse si è esagerato.

Ad operare un efficace rilancio dell'Ente occorre, comunque, un nuovo statuto, e la Commissione si augura che quello proposto valga al fine, pur nella consapevolezza — e anche questo fu detto — che a rifare la Biennale secondo esigenze di attualità sarà poi — come sempre — questione di uomini più che di leggi.

LIMONI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

3 ottobre 1972

La Commissione Programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso.

Peraltro richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla inopportunità della concessione di agevolazioni tributarie e ferroviarie alla Biennale in quanto ciò contrasta con l'indirizzo assunto dal Parlamento e dal Governo di ridurre tali agevolazioni (artt. 32 e 33).

Inoltre, la Commissione, suggerisce di modificare il secondo comma dell'articolo 36

sostituendo le parole: « non inferiore a 120 milioni » con le parole: « di 120 milioni ».

Infine se si mantiene la decorrenza del provvedimento all'esercizio 1971 occorre modificare l'articolo 37 prevedendo che l'onere per tale esercizio sia fronteggiato « a carico » e non « mediante riduzione » del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Inoltre, nella stessa eventualità, occorre prevedere l'indicazione di una copertura per gli esercizi 1971 e 1972.

*F.to* COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

Esso è istituito di cultura democraticamente organizzato ed ha lo scopo di fornire, a livello internazionale, documentazioni e comunicazioni intorno alle arti, con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro ed alla musica, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

Nell'ambito delle attività di propria competenza:

promuove in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca;

offre condizioni atte a realizzare nuove forme di produzione artistica;

agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

## Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) organizzare e gestire:

l'Esposizione internazionale biennale di arti figurative,

la Mostra internazionale di arte cinematografica e le manifestazioni connesse,

le manifestazioni internazionali d'arte musicale,

le manifestazioni internazionali d'arte teatrale,

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Nell'ambito delle attività di propria competenza:

promuove in modo permanente, anche con manifestazioni interdisciplinari, iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca;

offre condizioni atte a favorire nuove forme di ricerca e di sperimentazione artistica;

agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

## Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) organizzare e gestire, con visione unitaria dei programmi, le manifestazioni internazionali di arti figurative, di arte cinematografica e attività connesse, di arte musicale e di arte teatrale e ogni altra manifestazione e iniziativa che, anche in collaborazione con enti e istituti italiani e stranieri, esso ritenga opportuno curare;

(Segue: *Testo dei proponenti*)

le altre manifestazioni d'arte relative ai settori che l'Ente stesso ritenga opportuno curare, anche in collaborazione con enti e istituti, italiani e stranieri, che svolgono attività parallele;

b) organizzare all'estero mostre delle arti figurative contemporanee italiane e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre delle arti figurative contemporanee organizzate in altri Paesi;

c) provvedere all'organizzazione, all'incremento ed alla diffusione di ogni documentazione sulle arti contemporanee ed al funzionamento dei relativi servizi;

d) pronunciarsi, con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 18 e 19, sui progetti di nuove forme di produzione artistica offrendo, quando accolti, le condizioni necessarie per una libera realizzazione.

Art. 3.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo su proposta delle commissioni di esperti di cui all'articolo 19.

Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale, salvo quanto disposto dai punti b) e d) dell'articolo 2, si svolgono in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

Il comune stesso è tenuto inoltre ad assicurare, quando necessario, adeguate anticipazioni per il normale servizio di cassa dell'Ente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**soppressa;**

b) *identica;*

c) pronunciarsi sulle proposte per la promozione di nuove forme di ricerca e di sperimentazione artistica.

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale si svolgono, di norma, in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo « la Biennale di Venezia » è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo;
- c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;
- g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 9 e la Presidenza del Consiglio dei ministri

Art. 7.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale.

Art. 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

#### Art. 9.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente, ed è composto da:

- a) il sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente ed esercita le funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso;
- b) un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- c) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;
- d) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;
- e) tre membri designati dal Consiglio regionale del Veneto;
- f) cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio, nella sua prima riunione, a maggioranza dei componenti, anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera f) del comma precedente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 9.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) il Presidente dell'Ente, che presiede il Consiglio stesso;
- b) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza dell'Ente ed esercita le funzioni di presidente fino alla nomina dello stesso;
- c) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;
- d) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;
- e) tre membri designati dal Consiglio regionale del Veneto;
- f) sei membri eletti, distintamente, metà dal Senato e metà dalla Camera dei deputati;
- g) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- h) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- i) un membro, con voto consultivo, designato dal personale di ruolo dell'Ente.

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata sulla base di una terna di nomi indicati dal Consiglio direttivo.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Per le designazioni di cui ai punti *c*) ed *e*) del primo comma, rispettivamente, ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui alla lettera *d*), ciascun consigliere provinciale vota per un solo nome; per le cooptazioni di cui alla lettera *f*), ciascun componente il Consiglio direttivo vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti designati e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli indicati dal punto *f*) del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, di critici, di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale (arti figurative, cinema, teatro, musica).

Le designazioni relative ai punti *b*), *c*), *d*) ed *e*), e le indicazioni relative al punto *f*) del primo comma devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al punto *f*) del primo comma, anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato.

Il Presidente e il Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 10.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

*a*) al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per le designazioni di cui al punto *e*) del primo comma, ciascun consigliere regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui ai punti *c*) e *d*), ciascun consigliere comunale e provinciale vota per un solo nome; per l'elezione dei membri di cui alla lettera *f*), ciascun senatore e ciascun deputato vota per non più di due nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Sia il Presidente, sia i membri designati dai consigli degli enti locali e dal Governo, sia quelli eletti dal Parlamento sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale. I membri designati dai consigli degli enti locali sono scelti in un elenco indicativo di artisti, di critici, di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale (arti figurative, cinema, teatro, musica).

Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

#### Soppresso

I membri del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 10.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Al Consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

*a*) al piano quadriennale di massima per le attività dell'Ente;

(Segue: *Testo dei proponenti*)

b) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

c) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per lo svolgimento delle attività programmate e svolte;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

f) alla accettazione di lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei Direttori di cui all'articolo 16;

l) alla nomina ed alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 19, nonchè alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

m) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

n) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei Direttori di cui all'articolo 16;

d) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 19, nonchè alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

e) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

f) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dell'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui agli articoli 18 e 19.

Al Consiglio è altresì riservato deliberare, in particolare, relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte;

3) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

4) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

6) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

7) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni

(Segue: *Testo dei proponenti*)

stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui agli articoli 18 e 19.

Le deliberazioni di cui alla lettera n) sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

#### Art. 11.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo; trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento si intende approvato.

#### Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo, designati o cooptati, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immedia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e le giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

8) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;

9) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;

10) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente, ed in particolare all'Esposizione internazionale di arte, in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente.

Le deliberazioni di cui al punto 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

#### Art. 11.

*Identico.*

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro; trascorsi senza pronuncia 180 giorni dalla data di notifica, il regolamento s'intende approvato.

#### Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo indicati nei punti da c) ad i) del comma primo dell'articolo 9, durano in carica un quadriennio e non possono essere

(Segue: *Testo dei proponenti*)

tamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 9 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del Consiglio precedente. Scaduto tale termine prima che le designazioni siano state completate, per l'entrata in funzione del nuovo Consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio uscente.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni, determinata dal Consiglio stesso.

#### Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio esamina e delibera relativamente alle materie di cui ai punti *a)*, *h)* e *r)* del secondo comma dell'articolo 10, fatta esclusione per le questioni attinenti alle persone.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 9 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del Consiglio precedente.

#### Soppresso.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni.

#### Art. 13.

*Identico.*

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio discute il piano quadriennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal Consiglio stesso ai sensi della lettera *f)* del secondo comma dell'articolo 10.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i Direttori e il Conservatore di cui all'articolo 16.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei Direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione. I verbali sono a disposizione del pubblico.

#### Art. 14.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative.

Per la ricostituzione del Consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro l'improrogabile termine di sei mesi, si applicano, salvo quanto stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12.

#### Art. 15.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

#### Art. 14.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative, ovvero per decadenza del Consiglio direttivo stessi conseguente a dimissioni della metà dei componenti.

Per la ricostituzione del Consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro tre mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

#### Art. 15.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto:

1) da cinque membri effettivi designati:

a) uno dal Ministro del tesoro con funzione di Presidente,

b) uno dal Ministro della pubblica istruzione,

c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo,

d) due dal Consiglio comunale di Venezia;

2) nonchè da due membri supplenti designati:

a) uno dal Ministro della pubblica istruzione,

b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera *d*) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo dei proponenti*)

## Art. 16.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha:

un Segretario generale;  
quattro Direttori, rispettivamente, per i settori delle arti figurative, dell'arte cinematografica, dell'arte musicale e dell'arte teatrale;

un Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca;

un Capo ufficio stampa;  
un Direttore amministrativo;  
e altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Qualora l'Ente deliberi nuove manifestazioni può, per ognuna di queste, nominare un direttore.

Il Segretario generale e i Direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno.

## Art. 17.

Il Segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 16.

*Identico:*

*identico;*  
*identico;*

un Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discostrototeca;

*identico;*  
*identico;*  
*identico.*

Qualora l'Ente deliberi l'istituzione di nuovi settori di attività artistica, può per ognuno di questi nominare un direttore.

Il Segretario generale ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è assunto per concorso o per chiamata, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

I Direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discostrototeca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

*Identico.*

## Art. 17.

*Identico.*

È nominato dal Consiglio direttivo e decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio stesso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

fermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

È capo del personale dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

#### Art. 18.

I Direttori di cui al precedente articolo 16 devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine per un periodo di due anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Devono risiedere a Venezia nel periodo in cui sono organizzate le manifestazioni del loro settore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il Segretario generale deve stabilire la propria residenza a Venezia.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 18.

*Identico.*

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

*Identico.*

Le funzioni di Direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di

(Segue: *Testo dei proponenti*)

I Direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal Consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione del programma delle singole manifestazioni e le questioni relative al loro coordinamento.

Le norme sulle incompatibilità di cui al quarto comma dell'articolo 17 si applicano anche ai Direttori.

Art. 19.

Alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale cooperano commissioni di esperti nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna commissione è composta da un massimo di cinque membri, esperti nelle relative materie, e dal Direttore del settore che le convoca e le presiede. A far parte delle commissioni possono essere chiamati anche non più di due esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni e i loro membri non possono essere immediatamente confermati.

Art. 20.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sotto forma sia collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione. La nomina viene effettuata su

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Direttore è tenuto a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

*Identico.*

*Identico.*

**Soppresso.**

Art. 19.

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo dei proponenti*)

proposta del direttore competente, sentita la commissione del settore interessato, dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 21.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo normalmente a Venezia presso la sede della Biennale.

Art. 22.

Il Direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 23.

Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella fototeca, nella cineteca e nella discoteca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole.

Art. 24.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

*Identico.*

Art. 21.

*Identico.*

Art. 22.

Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella cineteca, nella fototeca e nella discoteca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto di autore.

Art. 23.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 25.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 36.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 26.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 35.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 25.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 27.

Il Presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al Consiglio direttivo della Biennale.

Art. 28.

La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal Presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Art. 29.

Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del Presidente e del Direttore amministrativo della Biennale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

*Identico.*

Art. 27.

*Identico.*

Art. 28.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 30.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 31.

La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 32.

La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* nonchè dalla imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 33.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 34.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

*Identico.*

Art. 30.

*Identico.*

Art. 31.

*Identico.*

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte indirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 32.

*Identico.*

Art. 33.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

l'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di queglii Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ». Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1971.

Art. 35.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura. Il Consiglio direttivo della Biennale stabilisce eventuali limitazioni per i minori di diciotto anni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,  
TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6, punto *b*), a partire dal 1971, è fissato in lire 1.000 milioni e viene iscritto in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nel predetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti quello non inferiore a lire 120 milioni previsto dall'articolo 45, lettera *l*), della legge 4 novembre 1965, numero 1213, quello non inferiore a lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1973.

Art. 34.

Le proiezioni pubbliche e private effettuate nell'ambito delle manifestazioni internazionali di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura, salvo per quanto riguarda la ammissione dei minori.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,  
TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6, punto *b*), a partire dal 1973 è fissato in lire 1.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nell'anzidetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera *g*), punto 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonchè quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera *l*), della legge predetta, quello di lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposte dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

Art. 37.

All'onere di lire 670 milioni derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 9 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Scaduto tale termine senza che siano state completate le designazioni, per l'entrata in funzione del Consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Art. 39.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 11 è formulato, dal Consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento ed è approvato, con le modalità stabilite dal secondo comma del predetto articolo, entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 36.

All'onere di lire 670 milioni derivante dall'aumento del contributo statale di cui allo articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

*Identico.*

Art. 37.

*Identico.*

**Soppresso.**

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 11 è formulato, dal Consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 41.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

*Identico.*

Art. 40.

*Identico.*